

BOZZE DI STAMPA

18 novembre 2006

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria (1132)**

EMENDAMENTI

al decreto-legge

Art. 1.

1.100

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.2

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi 1 e 2;
- b) comma 5;
- c) comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Leale collaborazione in campo fiscale)

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 8, capoverso art. 75-bis, comma 3;*
- b) comma 30.*

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*

c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

2) al comma 2, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.4

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.11

CURTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

4-quater. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concreta-

mente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

1.130

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.14

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi 8 e 8-bis.

1.18

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 8, capoverso 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

1.19

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 8, capoverso 2, sostituire la parola: «quinquennio» con le parole: «un mese».

1.200

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)

1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:

a) l'istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;

b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l'identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;

c) la determinazione della base imponibile, l'ammissibilità o l'ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l'ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;

d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l'introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravii della specifica posizione soggettiva, riferita al prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme di prelievo.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.

4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Conseguentemente, nell'articolo 1, al comma 8-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per le violazioni contestate tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente alla data del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, nell'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 18, lett. b) e c);
- b) commi da 33 a 36, nonché, al comma 38, l'ultimo periodo;
- c) comma 43;
- d) comma 72;

Conseguentemente, al comma 22, capoverso 13, prima delle parole: «in corso» *inserire le seguenti:* «successivo a quello»

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 54;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

3) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

4) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.24

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 2;

- b) comma 9;
- c) comma 13 e 14;
- d) commi 16 e 17.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101
- b) comma 137
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 20021 n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007 gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

5) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

6) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.25

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

All'articolo 2, dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 sono soppressi i commi 15 e 16.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresses le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresses le seguenti disposizioni:

- m) commi 100 e 101.*
- n) comma 137;*
- o) commi da 138 a 142;*
- p) commi da 151 a 154;*
- q) commi da 155 a 157;*
- r) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno

2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

15) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

16) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.26

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Nell'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 45;
- b) comma 57;
- c) comma 63;
- d) comma 71;

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento.

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978: n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il Comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

11) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti in caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

12) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 190 per cento per ciascun anno.

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi da 47 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopprese le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono sopprese le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato", sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

7) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

8) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.28

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi ad oggetto l'intero patrimonio aziendale quando l'erede, all'atto dell'accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso di cessione o affitto dell'azienda o di rami d'azienda a terzi prima della scadenza del termine di cui al primo periodo, l'amministrazione finanziaria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- g) commi 100 e 101;
- h) comma 137;
- i) commi, da 138 a 142;
- j) commi da 151 a 154;
- k) commi da 155 a 157;
- l) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni"» sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico, per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

9) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di, previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

10) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.29

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere i commi da 117 a 134.

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;

- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

13) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

14) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.32

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, sostituire le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

1.33

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.».

Art. 1.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane siano stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica di una serie di documenti concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, ovvero previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise;

tenuto conto che i prospettati interventi, modificando radicalmente le dinamiche relative alle spedizioni delle merci, incidono – di riflesso – sulle procedure e metodologie ispettive di tutti gli organi che attuano il dispositivo di controllo nello specifico settore e che quindi non si può prescindere dal coinvolgere anche il Corpo della Guardia di finanza nella predisposizione e definizione delle nuove norme;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006:

prevede che gli organi deputati al controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali operino per una significativa riduzione della base imponibile sottratta a tassazione, al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo;

dispone che quota parte delle relative maggiori entrate (per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni per l'anno 2008) siano destinate, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa, a finanziare incentivi di diversa natura nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali degli operanti dell'amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni interessate, senza però chiarire quali siano le moda-

lità applicative per destinare le somme anche alla Guardia di finanza, posto che la contrattazione integrativa è un istituto applicabile nell'ambito dell'amministrazione civile,

ritenuto, pertanto, opportuno specificare, anche per il Corpo, lo strumento con cui definire i criteri di utilizzazione della quota parte di risorse finanziarie di propria spettanza;

impegnano il Governo:

a garantire che le determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 siano adottate d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza;

a chiarire le modalità di attuazione della norma di cui al comma 14 dell'articolo 1 per l'assegnazione di significative risorse in favore della Guardia di finanza, sulla base del modello di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999.

Art. 2.

2.1000

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione"».

2.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo"».

2.4

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 101 e 137.

2.6

FRUSCIO, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire i seguenti:

«46-bis. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

«46-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunera-

zione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.12

DAVICO, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per gli anni 2007 e 2008 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.17

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.18

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.20

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-bis».

2.24

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.26

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.25

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere il comma 57.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.290

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.31

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 29 aggiungere la seguente lettera: «d) I meccanismi di compensi premianti relativi ad operazioni condotte da società di private equity in cui successivamente all'acquisizione di società target che necessitano di piani di rilancio vengono attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili nel progetto di private equity».

2.34

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

31-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo n.165 del 1999 e decreto legislativo n.188 del 2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella legge finanziaria».

2.38

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 34 sopprimere le parole da: «In tale caso» fino alla fine del comma.

2.39

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. All'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui al numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a)* del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Conseguentemente al comma 178, dopo le parole: «e dai commi», inserire il numero seguente: «37».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dell'1 per cento.

Conseguentemente al comma 154 sostituire le parole: «euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009» con le seguenti: «euro 508,000 per l'anno 2007, di euro 364.000 per l'anno 2008 e di euro 368.000 per l'anno 2009».

2.41

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

I commi 71 e 72 sono abrogati.

Conseguentemente: dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter. 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.43

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 508 del 1984), che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 28 novembre 1862, n. 1655 disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1883, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire i seguenti:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

46-*ter.* – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.42

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 71, sopprimere il numero 3 della lettera b).

Dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-*bis.* 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

Dopo il comma 46-*bis* è inserito il seguente:

«46-*ter* – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.47

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 47, è inserito il seguente:

«4-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

2.480

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, la lettera a) è modificata dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento»;

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado di 5 milioni: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.62

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 53 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni dei commi da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione fino a concorrenza degli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.67

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 55, con i seguenti commi:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

55-*ter*. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma 55-*bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro

millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, *55-bis* e *55-ter*, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

55-quinquies. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata netta del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b*) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

55-novies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

55-decies. Sono eliminati i comma 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 milioni di euro per ciascun esercizio 2007-2008-2009.

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

55-duodecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.80

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, GIRFATTI, ROTONDI, SARO

Al comma 59, sostituire da: «l'utilizzo di Gpl e metano» fino alla fine del comma con le parole: «il recupero ambientale di siti altamente inquinati ove sono localizzati impianti di trasformazione di petrolio e suoi derivati, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi prioritari, individuati in conferenza Stato-Regioni, saranno emanati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

2.81

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.82

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15

per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.840

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dal comma 63 è così sostituita:

«Ciclomotori e motocicli fino a 11 kw	euro 30;
Motocicli oltre a 11 kw	oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.850

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.860

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65 e 66.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.87

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 65, alla lettera c), capoverso 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) al numero 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,77»;*
- b) al numero 7.1 sopprimere l'ultimo periodo;*
- c) dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:*

«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presente nelle formalità di un dato giorno:

8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00, il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soggetti autorizzati alla riutilizzo commerciale.».

Conseguentemente:

- a) al comma 66, primo periodo, le parole: «comma 65 e dal» sono soppresse;*
- b) dopo il comma 78 aggiungere il seguente: comma 78-bis*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

- 1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*
- 2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso allo gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto

per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

2.890

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.900

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.920

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.94

AUGELLO, BALDASSARI

Sopprimere il comma 75.

2.200

MATTEOLI, BALDASSARRI

Sopprimere il comma 75.

2.95

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.98

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 83, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.201

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 84 aggiungere dopo le parole: «associazioni di consumatori e di utenti» le parole: «e le organizzazioni sindacali.».

2.100

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.104

FRANCO PAOLO, POLLEDRI, DAVICO, PIROVANO

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-bis. Le disposizioni dei commi da 82 a 89 si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.».

2.101

GRILLO, D'ALÌ, FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell’attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell’ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l’A.N.P.A., l’A.R.P.A. della Regione interessata, l’Istituto superiore di sanità e l’ICRAM. All’uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell’Autorità portuale, o laddove non istituita dall’ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l’impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L’idoneità di quest’ultimo ad essere all’uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all’articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».

2.105

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Al comma 91, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per assicurare l’effettiva realizzazione delle forme di collegamento viario e ferroviario stabile tra la Sicilia e le zone limitrofe, nonché degli ulteriori servizi connessi in grado di assicurare un elevato sviluppo

economico e sociale delle aree interessate, la società Stretto di Messina s.p.a., entro il 31 dicembre 2006, acquisisce gli studi e la progettazione preliminare riferiti alle predette opere, dà avvio ai conseguenti adempimenti per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la relativa costruzione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, nelle forme della concessione di lavori pubblici, di cui alla parte II, titolo III, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 senza oneri finanziari a carico dei bilanci pubblici, ma con oneri completamente a carico di privati. Al fine di assicurare la massima celerità alla realizzazione dei diversi adempimenti previsti, tutti i termini indicati nel predetto decreto legislativo, e riferibili alle procedure di aggiudicazione della presente concessione, sono ridotti alla metà.».

2.107

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, sostituire le parole da: «Le modalità di utilizzo» fino alla fine del comma con le seguenti: «Le modalità di utilizzo sono stabilite dalle regioni Sicilia e Calabria nel rispetto delle priorità individuate dalla Commissione Europea con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, dopo le parole: «Le modalità di utilizzo sono stabilite» aggiungere le seguenti: «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».

2.1300

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di pre-

videnza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). – 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

2.144

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 122.

2.146

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

*Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti:
«all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».*

2.147

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

*Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti:
«all'anno 2002».*

2.148

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

*Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» ag-
giungere le seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio
2002».*

2.149

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-bis. Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Sopprimere il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.160

VALDITARA

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.162

VALDITARA

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«142-bis. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.175

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermati ove non revocati».

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», aggiungere le parole: «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Conseguentemente sopprimere il comma 162.

2.1840

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.»

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermate» con le seguenti: «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 164, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1000» con le seguenti: da euro 62.50 a euro 250».

Art. 2.

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

EUFEMI, CICCANTI, FORTE, PIONATI

Il Senato,

esaminato il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,

valutata tale disposizione che prevede la possibilità di versare i contributi di iscrizione al sindacato tramite una compensazione con i propri crediti di imposta (in analogia con meccanismo F24),

impegna il Governo:

ad estendere ad altri soggetti come enti benefici, Onlus, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali tale normativa.

G2.101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1132, di conversione del decretotlegge 3 ottobre 2006, n. 262,

considerato

che l'articolo 2, commi 47-54, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

che viene prevista per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte l'applicazione di aliquote differenziate in relazione al grado di parentela rispetto al *de cuius*, con una franchigia solo per i parenti in linea retta di un milione di euro per ciascun beneficiario;

che non è prevista l'applicazione della franchigia per i parenti in linea indiretta come i fratelli; che non è prevista, come nella legislazione previgente, alcuna differenziazione di aliquota per le successioni a favore di soggetti portatori di *handicap*;

che non è prevista una specifica disciplina per il trasferimento di azienda, soprattutto per i casi di continuità produttiva;

impegna il Governo

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche da apportare alla disciplina in commento:

prevedere una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di *handicap*;

a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai fratelli;

a chiarire che nel calcolo del valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, nel caso di immobili, occorre tenere conto esclusivamente del valore della rendite catastali rivalutate;

a prevedere una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti successori di azienda, che tenga anche conto delle peculiari esigenze di alcuni settori produttivi in primo luogo, del settore agricolo – che più pesantemente rischiano di essere penalizzati dalla nuova disciplina fiscale;

a prevedere una disciplina di favore per le donazioni a favore delle organizzazioni del Terzo settore e per le Onlus.

G2.102

BARBATO

Il Senato,

premesso che:

ai commi 47 e seguenti dell'articolo 2, risultanti dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, prevede l'assoggettamento delle donazioni e della costituzione di vincoli di destinazione, nonché delle successioni ad un'imposta da applicare però solo per patrimoni superiori ad un milione di euro. La franchigia vale per ciascun erede diretto.

considerato che:

sarebbe iniquo sottoporre ad imposizione gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente, poiché non si configurerebbe, in tal caso, alcun trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta;

sarebbe, altresì, ingiusto sottoporre ad imposizione gli atti con cui si costituiscono vincoli a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico,

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma volta ad esentare dall'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione della particolare natura del be-

neficiario, gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente e vincoli costituiti a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico.

G2.103

EUFEMI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 262 del 2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

valutato che il decreto-legge n. 262 del 2006 è stato considerato collegato alla manovra finanziaria per il 2007;

preso atto della volontà dell'Esecutivo di non modificare i contenuti del decreto nonostante la forte esigenza rappresentata da esponenti non solo della opposizione, ma anche della stessa maggioranza, di intervenire su punti rilevanti dello stesso presentando forti incongruenze e contraddizioni;

considerato che è fondamentale la piena applicazione dello Statuto del contribuente nel rispetto, nella collaborazione e in un clima di fiducia tra cittadino e fisco;

considerato inoltre che debbono essere assolutamente salvaguardati sia il principio della irretroattività delle norme fiscali, sia la necessità di tempi adeguati nella applicazione nel sistema fiscale di innovazioni legislative;

richiamata la esigenza di operare correzioni al decreto-legge n. 262 del 2006 intervenendo urgentemente su taluni punti qualificanti del decreto-legge;

impegna il Governo:

ad operare le seguenti correzioni nell'ambito dei provvedimenti relativi alla decisione di bilancio:

rispettare pienamente i principi fondamentali dello Statuto del contribuente evitando norme con effetti fiscali retroattivi assicurando certezze ai contribuenti e alle imprese nell'assolvimento delle obbligazioni fiscali e nella predisposizione dei bilanci soprattutto per le conseguenze dell'articolo 2 comma 71 relativo alla indetraibilità dell'IVA;

tenere conto della necessità di modificare il regime della tassazione delle successioni e donazioni in modo tale da salvaguardare i passaggi generazionali soprattutto delle PMI e imprese artigiane e dunque prevedendo una adeguata franchigia in presenza di continuità nell'esercizio della attività di impresa;

modificare il regime fiscale dei meccanismi dei compensi premianti relativi a società di *private equity* che necessitano di piani di rilan-

cio vengano attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili in tali progetti in analogia a quello delle *stock options*;

modificare il regime del *leasing* immobiliare in modo tale da assumere il relativo costo fiscalmente riconosciuto al lordo delle quote dei canoni non dedotte;

introdurre il regime sostitutivo per i redditi derivanti dalla locazione di immobili con una imposta sostitutiva con aliquota al 12,50 per cento per allargare la base imponibile e ridurre considerevolmente la area di evasione del settore;

introdurre un sistema di detrazione del regime IVA sul modello tedesco pari al 50 per cento dell'IVA detraibile per gli acquisti di autovetture per le imprese in analogia a quello introdotto per le persone e i professionisti.

G2.104 (già em. 2.100)

DAVICO, PIROVANO, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 prevedono una nuova disciplina delle convenzioni autostradali;

le norme di carattere generale applicabili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge 498/92 – che ha previsto la revisione delle convenzioni autostradali *ex lege* secondo modelli di carattere «legale» e senza una procedura di gara – non possono essere riferite anche a convenzioni stipulate sulla base della normativa sui lavori pubblici e sul *project financing* (art. 19 e art. 37bis e seguenti della legge 109/94 e successive modificazioni), come quelle dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano;

queste ultime convenzioni sono regolate da modelli di «concessione di lavori pubblici», schemi di convenzione e piani finanziari, stabiliti nell'ambito della gara che prevede la progettazione definitiva, la realizzazione e la gestione dell'opera per un numero di anni prefissato;

la realizzazione di un'opera in *project financing* comporta un preciso impegno dei privati sul finanziamento e sulla realizzazione dell'opera pubblica e il coinvolgimento di istituti bancari, attraverso un complesso sistema di contratti commerciali, finanziari e assicurativi;

una modifica *ex lege* delle clausole della convenzione, secondo i criteri della convenzione unica proposti dal Governo, rompe il delicato equilibrio delle garanzie contrattuali e compromette il finanziamento delle opere da parte degli istituti bancari. Infatti, su tali concessioni, eventuali

modifiche delle clausole contrattuali, o variazioni tariffarie, potrebbero intervenire solo attraverso uno specifico consenso delle parti;

la natura, dunque, degli atti delle concessioni autostradali assegnate con *project financing* esclude a priori l'applicazione della convenzione unica prevista dal testo del Governo, ma la mancanza di chiarezza nella norma rischia di compromettere la realizzazione di opere improcrastinabili, come la Asti-Cuneo e la Brescia-Bergamo-Milano, comportando inevitabili dispendiosi ricorsi da parte delle società concessionarie autostradali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni strumenti legislativi di interpretazione dei commi 82-90 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262/2006, affinché possa essere chiarito l'ambito di applicazione della norma, limitandone l'attuazione alle convenzioni revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

G2.105

BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento,

considerato che:

nella relazione di accompagnamento si legge che la proposta di sopprimere il RID sarebbe «necessaria per eliminare duplicazioni di attività» e «si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture ...».

Tali motivazioni non corrispondono alla realtà, poiché il RID è istituzionalmente l'unica amministrazione competente in materia di «grandi dighe» e le contribuzioni che riceve dai concessionari delle opere vengono impegnate per l'espletamento delle proprie attività e delle relative spese.

Peraltro, si paventa il fatto che la soppressione del RID ed il successivo trasferimento delle funzioni non solo non comportino risparmi di spesa ma possano, addirittura essere portatori di oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione del Commissario straordinario e dai differenziali di tratta-

mento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione.

Ancora, nella formulazione di tale norma non si è tenuto conto del fatto che il RID è un organismo misto Stato-Regione. Infatti due membri su quattro del c.d.a. sono nominati dalle Regioni e, pertanto, ogni proposta di modifica dello stesso RID deve essere discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciò non è avvenuto;

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, poi, di fatto il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo, previo approfondimento con le Regioni, anche al fine evitare il possibile ricorso avverso le norme contenute nel decreto da parte delle Regioni stesse.

G2.106

BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto:

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento;

considerato che:

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, di fatto, il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento;

impegna il Governo:

a predisporre un apposito provvedimento affinché, in conformità al prosieguo dell'azione di decentramento amministrativo avviata con il decreto legislativo n. 112/98, gli uffici periferici del RID, così come già avvenuto a suo tempo per gli uffici del servizio Idrografico, vengano trasfe-

riti alle Regioni e che, di conseguenza vengano trasferite a queste le contribuzioni versate annualmente dai Concessionari delle dighe ricadenti nel territorio regionale.

G2.107

NARO, NANIA, MANNINO, FIRRARELLO, CICCANTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria ha destinato alla Sicilia il 70 per cento delle risorse, già nella disponibilità di Fintecna S.p.A. per opere cosiddette «complementari» nella Regione Sicilia ed interventi di tutela ambientale e difesa del suolo;

la città di Messina necessita di profondi e risolutivi interventi in grado di far superare la grave situazione di emergenza infrastrutturale ed ambientale;

tali interventi, per i quali l'Amministrazione comunale ha predisposto proposte e progetti, si rendono necessari e urgenti a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo:

a destinare, nel quadro degli interventi da realizzare in Sicilia con le somme di cui in premessa congrue risorse, da concertare con l'Amministrazione comunale di Messina, finalizzate alle seguenti realizzazioni:

1) completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri;

2) svincoli-gallerie Giostra-Annunziata - Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto;

3) nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie.

G2.108

BRUNO, IOVENE, FERRANTE, FUDA, FAZIO, VILLECCO CALIPARI, MOLINARI

Il Senato,

con riferimento ai commi dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 riferiti a Stretto di Messina spa (91-92-93) e alla riforma di APAT (109),

impegna il Governo:

1) a prevedere che il 10 per cento dei fondi ricavati dal recupero di risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna spa nei con-

fronti di Stretto di Messina spa e destinati a specifiche attività di tutela ambientale sia modulato con modalità di utilizzo stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni Sicilia e Calabria; ed inoltre, che le risorse stesse siano destinate prioritariamente a completare gli interventi di emergenza ambientale attualmente in atto;

2) a prevedere che gli atti del Governo previsti all'articolo 2, comma 109, lettera *b*) sub1, lettera *b*) sub2 e lettera *d*), siano sottoposti al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

G2.109

FORTE, CICCANTI, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, D'ONOFRIO, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006 è stata approvata la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale SS 7 Appia, al fine di razionalizzare e migliorare i collegamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina

impegna il governo:

in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) a destinare idonei finanziamenti per l'opera in premessa descritta, essendo stata ritenuta prioritaria nell'ambito dell'Accordo Interistituzionale tra regione Lazio e Stato e in quanto tale ha definito il procedimento progettuale per cantierabilità.

G2.110

QUAGLIARIELLO, POSSA, SACCONI

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente Nazionale di Ricerca fondato da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 2895 del 19 novembre 1923, sulla base dei poteri conferiti al Governo dalla legge

3 dicembre 1922 n. 1601, con la natura di Ente morale e la missione di partecipare al Consiglio internazionale delle ricerche. Il CNR fu affidato all'atto della sua costituzione alla guida di Vito Volterra;

nel 1927, con Regio decreto, fu modificata la missione del CNR, allora guidato da Guglielmo Marconi, e successivamente, sotto la presidenza di Gustavo Colonnetti, furono precisate la missione e la natura giuridica dell'Ente con Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945, che configurò il CNR come «organo dello Stato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con funzioni di coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni; promozione, istituzione e trasformazione di laboratori scientifici; attuazione e finanziamento di ricerche di interesse nazionale; strumento del Governo per la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale;

dal 1989, anno di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il CNR è stato riordinato diverse volte e, da ultimo, con i decreti legislativi nn.19/1999 e 127/2003, è stata ridefinita la sua missione e confermato il ruolo di principale ente di ricerca di carattere generalista di livello Nazionale italiano;

con l'ultimo riordino, varato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, il CNR è stato dotato di strumenti organizzativi e regolamentari che gli consentono di operare in coerenza con le azioni internazionali e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in stretto raccordo con le Regioni che, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, designano propri rappresentanti negli organi di vertice dell'Ente;

il Consiglio di amministrazione in cui siedono oltre a rappresentanti della Comunità scientifica anche rappresentanti del mondo produttivo dell'Università e delle Regioni (designati da Confindustria, CRUI, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni), insediatosi nel mese di luglio 2004 ha realizzato il riordino in poco più di un anno con l'obiettivo di rendere il CNR una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio economico del Paese e adottando lo *slogan* «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca» richiamato nel Piano triennale di attività 2005-2007 approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

da circa otto mesi sono attivi tutti gli organi di vertice consultivi e di valutazione composti da rappresentanti di diverse realtà del mondo accademico produttivo e delle regioni. Il consuntivo 2005 delle attività del CNR espone risultati molto incoraggianti tra cui:

– un bilancio che si attesta su circa 1 miliardo di euro di cui solo 500 milioni a gravare sul fondo ordinario ripartito dal Ministero vigilante, i restanti 500 milioni reperiti sul «mercato della ricerca»;

– protocolli di intesa con 11 regioni per collaborare ad attività di sviluppo regionale;

– convenzioni con consorzi interuniversitari su programmi comuni come quella stipulata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) che nell'ambito di un solo ac-

cordo strategico consente la collaborazione tra i laboratori del CNR e i laboratori di oltre 40 università consorziate che lavorano nel settore della fisica della materia;

dal primo rapporto di valutazione della ricerca italiana del CIVR si evince che il CNR è la principale realtà italiana in termini di massa critica nei diversi settori della ricerca capace di competere a livello internazionale ed europeo;

recenti fonti giornalistiche indicano il CNR come l'ente che ha depositato dal 1968 ad oggi il maggior numero di brevetti italiani con il Centro ricerche FIAT;

i commi 143, 144 e 145 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, autorizzano il Governo con regolamento al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ma non indicano gli Enti da sottoporre alla cosiddetta delegificazione;

l'autorizzazione che viene concessa al Governo, se utilizzata per il riordino del CNR, avrebbe l'effetto di degradare, dopo ottanta anni dalla sua costituzione, la principale realtà italiana mortificando l'Ente e gli sforzi fatti per delinearne la missione, l'organizzazione e rilanciare il ruolo del CNR in una dimensione internazionale, europea e di raccordo con le regioni;

si verrebbe a creare una situazione paradossale in quanto altri Enti non soggetti alla vigilanza del MUR, come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), resterebbero regolati con fonte primaria, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarebbe regolato con un atto amministrativo di carattere normativo quale è il Regolamento del Governo;

verrebbe meno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la protezione data dall'articolo 33 della Costituzione repubblicana in base al quale gli Enti e le istituzioni di cultura si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;

la Comunità scientifica dell'Ente, fortemente provata dai numerosi riordini degli ultimi anni ha saputo riorganizzare le proprie attività e recentemente, a seguito di alcune indiscrezioni su ipotesi di radicali riforme del nuovo Governo, ha chiesto con un appello, sottoscritto da oltre settecento ricercatori e tecnici, di portare a termine il processo di riforma in atto;

nel 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà celebrare l'ottantesimo anno di attività come Ente Nazionale di Ricerca;

impegna il Governo:

a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato in sede di conversione;

a definire un piano di intervento, da realizzare mediante un atto di iniziativa legislativa, eventualmente con delega legislativa al Governo, che

identifichi obiettivi e misure di razionalizzazione delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche anche in relazione ad altri Enti come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), le cui missioni hanno significative interconnessioni con quella del CNR.

G2.111

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

considerato che lo sdoppiamento della struttura della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della Difesa, nella Direzione generale dei servizi generali e Direzione generale del commissariato come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, ha prodotto una ridondanza di organi, come stigmatizzato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul Rendiconto generale dello Stato esercizio finanziario 2005, che tale iniziativa evidenzia effetti traumatici in termini di costi ed un peggioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tutte le procedure necessarie volte ad abolire le due Direzioni sopra citate ripristinando contestualmente la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

G2.112

CICCANTI

Il Senato,

premessi:

che l'8/3/2006 la Commissione Europea ha presentato il LIBRO VERDE – «Una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» – al fine di ridurre del 20%, entro il 2020 il consumo energetico dell'Unione Europea;

che il 22/06/2005 la Commissione Europea con il «Libro Verde sull'efficienza energetica» ha inteso individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell'efficienza energetica nell'Unione Europea, tra cui quello relativo al basso rendimento energetico delle tecnologie e dei materiali impiegati nel settore edilizio;

che tra le raccomandazioni della Commissione Europea, di cui la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, si chiede di intervenire con azioni positive per migliorare l'impiego di tecnologie

e materiali ad alto rendimento energetico, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

impegna il governo

ad adottare misure di agevolazione fiscale per stimolare e consolidare investimenti privati nel settore edilizio tendenti a migliorare il rendimento termico ed energetico attraverso la diversificazione del *mix* energetico e l'uso di materiali edilizi idonei a tale scopo.

G2.113

CICCANTI

Il Senato

premesso che:

l'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 prevede che: Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997 n. 270, (Giubileo fuori Lazio) nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo Lazio) possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000. Vari enti operanti nel Comune di Roma interessato dal 15 al 20 agosto 2000 dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù", sono stati impegnati oltremisura sia in relazione al notevole flusso dei pellegrini sia per far fronte alle continue sollecitazioni da parte delle istituzioni. I medesimi enti, hanno richiesto, a suo tempo, di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla legge n. 494 del 1999. Il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, deputato all'armonizzazione di tutte le richieste, non è riuscito a far fronte a tali ulteriori esigenze per mancanza di fondi. Attualmente l'AMA ha in atto un contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture per il riconoscimento di tali oneri ed altri enti hanno preannunciato azioni giudiziarie in tal senso. Per ottemperare a tale esigenza si propone di usufruire di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'articolo 32-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo per far fronte, tra l'altro, ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

impegna il Governo:

all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494, dopo il comma 2 ad aggiungere, con opportuni interventi legislativi alla finanziaria le seguenti norme:

«a). I rapporti instaurati in connessione alla gestione dei servizi di base e speciali, nel comune di Roma interessato dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù" nell'ambito degli eventi giubilari durante l'anno

2000, possono essere definiti transattivamente su istanza dei creditori e nel limite del 50 per cento delle pretese di maggiori compensi, comprendendo in detto limite anche la rivalutazione monetaria delle medesime.

b). l'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Nel caso di accettazione della proposta, l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato che deve pronunciarsi nel termine di due mesi dalla richiesta sullo schema di transazione, secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.

c) La quota necessaria per la definizione dei rapporti di cui al comma 3, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-*bis*, comma 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2007 per essere destinata al finanziamento dei provvedimenti di definizione dei rapporti di cui al comma 3. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto di variazione di bilancio da emanare a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

G2.114

CICCANTI

Il Senato,

premessò:

che il 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo del 29 giugno 1996 n. 414, nel sopprimere il Fondo per la previdenza del personale addetto al pubblico servizio di trasporto, ha escluso i dipendenti da Comuni, Province e Regioni, esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, dall'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assoggettandoli, inopinatamente, all'INPDAP con effetto retroattivo dall'1.10.1991;

che per tale personale gli Enti Locali hanno in concreto versato al suspecificato Fondo la dovuta contribuzione, quantomeno sino all'emanazione del suindicato decreto legislativo n. 414 del 1996;

che è doveroso emendare detto disposto normativo, il quale confligge con l'art. 3 della Costituzione, al fine di ripristinare l'uguaglianza di trattamento nei riguardi di lavoratori che hanno espletato la medesima attività lavorativa e versato identici contributi ad uno stesso Fondo;

che tale emendamento non comporta per il Bilancio dell'Assicurazione Generale Obbligatoria alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già assunti, giacché risultano a tale AGO versati i contributi previdenziali per il personale di che trattasi, quantomeno sino a tutto il 1° gennaio 1996;

impegna il Governo:

a sostituire il 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1996 con il sottoindicato disposto: «con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche i dipendenti dei Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto».

G2.115

EUFEMI, CANTONI, CURTO

Il Senato,

esaminata la grave crisi finanziaria nelle Ferrovie dello Stato sia in ordine all'indebitamento che ai programmi d'investimento;

considerata la decisione di bilancio per il 2007 e i relativi interventi in favore delle Ferrovie dello Stato;

valutato che ad oggi non è stato reso pubblico il bilancio consolidato del gruppo Ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

a rivedere l'intera struttura societaria riducendo il numero delle società controllate e rendendo il bilancio trasparente;

a rivedere il quadro tariffario al fine di non pregiudicare gli investimenti programmati;

a realizzare una seria politica di contenimento dei costi, riducendo ogni area di spreco.

G2.117

AZZOLLINI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

tutte le leggi in materia di finanza pubblica hanno sempre escluso per gli anni precedenti il 2006 nel computo della spesa da considerarsi ai fini del mantenimento del patto di stabilità da parte degli enti locali i costi sostenuti dagli stessi per il rinnovo dei loro organi amministrativi (Spese elettorali);

la legge finanziaria 2006 non ha esplicitamente richiamato la superiore previsione;

considerato che:

un'eventuale diversa interpretazione nel senso della non esclusione delle suddette spese dal computo ai fini del mantenimento del patto di stabilità creerebbe una evidente disparità tra enti della stessa natura (Province e Comuni) per il fatto che il rinnovo dei loro organi amministrativi sia avvenuto in un anno piuttosto che in un altro;

impegna il Governo ad emanare le opportune disposizioni perché inequivocabilmente si interpreti, da parte degli enti locali e dei competenti uffici finanziari centrali predisposti al controllo delle dichiarazioni di mantenimento del patto di stabilità stesso, nel senso che le spese sostenute per i turni elettorali afferenti il rinnovo degli organi amministrativi degli enti locali non vengano ricomprese nel novero delle spese rilevanti ai fini del computo del mantenimento del patto di stabilità anche per l'anno 2006.

EMENDAMENTO

al disegno di legge

Art. 1.

x1.0.1 (già 2.64)

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».
